

**AZIENDA SCUOLA**

*La Corte dei conti: è la scuola a dover pagare per gli eventuali danni subiti dal ragazzo*

## **Aule strapiene, il prof è scagionato**

***Non è responsabile per l'incidente capitato a uno studente***

di Giuseppe Mantica

Troppe attività e molti alunni: è la scuola che paga la responsabilità civile, non il docente. Può leggersi in questa chiave una recente decisione della sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Sicilia che ha assolto un insegnante, seppur la scuola era stata condannata al risarcimento danni nei confronti di un alunno.



Si tratta della sentenza n. 2470/2011 che ha concluso un processo, contro un professore di musica, avviato dalla procura per il recupero di quanto pagato dall'amministrazione allo studente che aveva subito un incidente in aula, mentre l'insegnante era occupato in altra attività.

Il caso si presentava complesso per i pregressi procedimenti penali, civili e disciplinari. Sotto il primo profilo, il docente era stato imputato di lesioni personali colpose e di abbandono di minore, ma il tribunale lo mandava assolto sia per il primo capo a seguito di remissione di querela che per il secondo non ravvedendo reato nel fatto. Gli addebiti disciplinari avevano, invece, comportato la sanzione dell'avvertimento scritto, confermata in sede di ricorso gerarchico. Infine, il tribunale civile condannava l'amministrazione ad un corposo risarcimento (oltre 230.000 euro,

più oneri accessori) per il grave infortunio alla testa e conseguente intervento chirurgico e cure. In linea di diritto, la decisione era stata assunta sulla base del principio del contatto sociale con le presunzioni dettate dall'art. 1218 cc: è l'amministrazione a dover dare prova liberatoria del fatto illecito.

Viceversa, sul punto, i giudici contabili hanno avuto modo di rilevare che nel giudizio erariale non trova ingresso la presunzione di responsabilità, né l'inversione dell'onere della prova previsto in tema di responsabilità contrattuale. Non è sufficiente la mera violazione di una norma di legge, essendo necessario che «dalle circostanze concrete in cui ha operato il dipendente sia desumibile un quid pluris consistente in un accentuato grado di disinteresse, di insensibilità e di noncuranza degli obblighi di servizio e delle elementari regole di prudenza; in altre parole, la colpa grave postula sempre un comportamento non solo in contrasto con la norma, ma anche connotato da palese disprezzo della stessa e da profonda imprudenza della condotta, talché l'evento dannoso, sebbene non voluto, possa dirsi facilmente prevedibile nel suo verificarsi, secondo un giudizio di prognosi postuma formulato ex ante».

Si tratta di determinare quanto del rischio dell'attività svolta dal pubblico dipendente debba restare a carico dell'apparato amministrativo di cui fa parte, e quanto a carico dello stesso, «nella ricerca di un punto di equilibrio tale da non scoraggiarne l'assunzione di scelte, paralizzando l'attività amministrativa».

Nel caso, era accertato che il docente, pur in ore di lezione, era stato destinato all'allestimento di una manifestazione musicale natalizia, per la qual cosa doveva coordinare un gruppo numeroso di alunni provenienti da più classi. Nella ricostruzione del fatto specifico si delineava la quasi certezza che gli alunni si erano, arbitrariamente, sottratti alla vigilanza del docente che li aveva portati con sé nell'aula magna per le prove canore. Pertanto, i giudici hanno rigettato il ricorso della procura contabile.

L'amministrazione, dunque, che si giova del servizio dell'insegnante per attività extracurricolari non può, parallelamente, assegnare responsabilità (sia anche quella di sorveglianza) sugli alunni dell'ora di lezione didattica. Il principio merita particolare attenzione, trattandosi di situazione assai frequente nelle scuole dove le carenze di bilancio non consentono molte attività, che viceversa vengono sostenute come qualificanti per l'istituto; sicché spesso i docenti sono invocati a svolgere più funzioni anche in contemporaneità.